LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente -

Dott. GENTILE Mario - Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.O.M., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di CATANIA, SEZ. DIST. MASCALUCIA

in data 30/04/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

udite, per la parte civile, le conclusioni dell'avv. Marchese S., che

ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il

ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;

udite per il ricorrente le conclusioni dell'Avv. BUTTAFUOCO P., che

ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. D.O.M. proponeva tempestivo ricorso, a mezzo del difensore fiduciario, avverso la sentenza dal Tribunale di CATANIA, sez. dist. MASCALUCIA, emessa in data 30/04/2013, depositata in data 3/05/2013, con cui il medesimo imputato è stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di 200,00 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 c.p., accertato in data 14/04/2009, in particolare per aver gettato acqua dal proprio appartamento, creando molestia e disturbo a R.F. che si trovava nell'area condominiale sottostante; con la medesima sentenza questi è stato, peraltro, condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita R.F., rimettendo il giudice le parti davanti al giudice civile competente, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.

2. Con il ricorso, proposto dal difensore cassazionista, vengono dedotti due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con un primo motivo, l'assenza di motivazione in ordine all'inesistenza del mancato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa (art. 606 c.p.p., lett. e).

Rileva il ricorrente come la motivazione della sentenza si limiti a ritenere attendibili le dichiarazioni della p.o., in quanto quest'ultima appariva ferma fin dall'immediatezza dei fatti, ciò che sarebbe confermato dal contenuto della querela introduttiva nonchè dalla circostanza che la p.o. forniva una ricostruzione della vicenda processuale compatibile con le emergenze probatorie. Diversamente, rileva il ricorrente, non vi sarebbe alcun argomento valido a superare il vizio di fondo, ossia il fatto che il ricorrente è l'acerrimo nemico della p.o., tant'è che gli stessi, a parti invertite, sono protagonisti di altri due procedimenti penali per fatti analoghi attinenti a vicende condominiali. In particolare, le censure difensive mirano a far rilevare l'inattendibilità del dichiarante, in quanto, in sede dibattimentale, questi aveva arricchito di particolari i fatti rispetto a quanto affermato in querela (in particolare, l'attenzione è rivolta alla "empirica" esclusione di piante e fiori, che il ricorrente assumeva stesse annaffiando ed il cui esubero idrico sarebbe proprio la causa dell'acqua piovuta dall'altro, laddove, invece, la parte civile avrebbe affermato, mentendo, che non vi fossero vasi od altro sul balcone, nonostante l'inferriata ed il balcone fossero rivestiti da una protezione di alluminio, come risulterebbe dalla produzione fotografica della stessa parte civile). Il giudice, si duole la difesa del ricorrente, non avrebbe nemmeno motivato sull'eccezione difensiva relativa al modo con cui la parte civile, in quel momento sotto il cofano dell'auto, avrebbe potuto essere colpita dal getto d'acqua, estrarre il corpo fuori dall'auto, guardare verso l'alto e scorgere il secchio che sbatteva sulla ringhiera, affermazioni poco credibili in ragione del tempo, valutabile in pochi secondi, in cui la "secchiata" d'acqua avrebbe potuto essere eseguita dal ricorrente, senza farsi vedere dalla parte civile.

2.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione di legge, per violazione degli artt. 163 e 164 c.p., nonchè il vizio di motivazione, suo specie di motivazione mancante circa l'utilità dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si duole, in sintesi, il ricorrente per aver il giudice concesso, in assenza di qualsivoglia richiesta del ricorrente, il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria; nel caso in esame, pur non essendovi stata esplicita rinuncia, constava al giudice l'esistenza di altro procedimento penale a carico del medesimo ricorrente, potenzialmente definibile con una condanna, donde l'ovvio interesse a vederne sospesa la pena. Inoltre, sostiene la difesa del ricorrente, il condannato alla pena dell'ammenda, ha diritto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad ottenere, in sede di impugnazione, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta, ove gliene possa derivare la lesione di un diritto od interesse avente rilievo giuridico ed effettivo e non ipotetico. Nel caso in esame, tale interesse sussisterebbe, trattandosi di reato per il quale è ammessa l'oblazione facoltativa, in quanto, a seguito della concessione dell'art. 163 c.p., conseguendone l'iscrizione sul casellario giudiziale, ciò si risolve in un

pregiudizio per l'imputato, superiore rispetto al lieve vantaggio derivante dal mancato pagamento della pena pecuniaria condizionalmente sospesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

4. Quanto al primo motivo di ricorso, nulla quaestio sulla materialità del fatto addebitato al ricorrente. Ed invero, in fattispecie analoga, questa Corte ha affermato, con riferimento alla contravvenzione di getto pericolose di cose, prevista dall'art. 674 c.p., che il "versamento" concerne materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato (Sez. 1^, n. 8386 del 02/07/1992 - dep. 24/07/1992, Mauro, Rv.